



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^a Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot. n.

12kk2

Ord. n.

168

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che nei giorni dal 24 al 27 settembre 2011, nella Città di Monopoli si terranno i festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano, con installazione di impianto provvisorio di luminarie in piazza XX Settembre;
LETTA la nota acclarata al protocollo comunale in data 06 settembre 2011, al numero 40528, con la quale la Ditta Centomani Mario, incaricata dai comitati festa, fa richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, per provvedere alla posa in opera del relativo impianto di luminarie, chiedendo nel contempo che venga interdetta momentaneamente al transito veicolare piazza XX Settembre, a giorni alterni, dal 21 al 29 settembre, durante le operazioni di montaggio e smontaggio;
VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Il Divieto di Transito, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, a giorni alterni, nel periodo dal 21 al 29 settembre 2011, in piazza XX Settembre, limitatamente alle operazioni di montaggio e smontaggio dell'impianto di luminarie, secondo le necessità della ditta installatrice.

DISPONE

che la Ditta Centomani Mario, dovrà provvedere a cura e spese proprie, alla posa dei segnali stradali mobili atti ad indicare il momentaneo divieto alla circolazione.


Con riferimento particolare alla relazione tecnica sulla tipologia di impianto da utilizzare e ritenuto che comunque la Ditta potrà e dovrà documentare nel certificato di idoneità sul corretto montaggio, quanto carente in questa fase istruttoria e che gli adempimenti connessi con il rilascio del titolo autorizzatorio da parte della locale Autorità di P.S. in nessun caso possono pregiudicare o sostituire l'attività istruttoria ritenuta necessaria nell'ambito del procedimento Amministrativo di competenza di questo Ufficio di P.M.

Ai sensi e per gli effetti degli artt.21, 25 e 26 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285, concernenti opere, depositi e cantieri stradali e attraversamenti ed uso della sede stradale, nonché la competenza per le autorizzazioni e concessioni,

AUTORIZZA

la S.V. alla messa in opera delle linee elettriche provvisorie nonché dell'impianto di luminarie su palo, - compresi gli attraversamenti stradali necessari ai collegamenti aerei -, inerente la manifestazione in occasione della **Festa in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano**, che interesserà piazza XX Settembre, nei giorni dal 24 al 27 settembre 2011, con utilizzo di n°10 pali in legno aventi singolarmente dimensioni di cm. 10 x 10 e tiranti per sostegno pali, oltre alla posa di pannelli in legno decorativi luminosi con relativa linea elettrica di collegamento tra loro, secondo le norme tecniche ordinarie di montaggio ed installazione a regola d'arte con materiale idoneo per tale funzionalità, - **periodo: dal 21 al 29 settembre** -, al termine del quale dovranno risultare essere rimosse immediatamente a cura dello stesso richiedente; salva la rimozione d'ufficio con addebito delle spese alla parte inadempiente.

Resta inteso che occorrerà attenersi alle modalità ed accorgimenti necessari per la regolazione del traffico durante lo svolgimento dei lavori e/o dell'occupazione, attraverso la scrupolosa osservanza di quanto previsto e disciplinato dall'art. 21 del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 (c.d.s.) e dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice



della Strada approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495; nonché vanno altresì osservate le prescrizioni contenute nell'art. 25 c.d.s., e negli artt. 65, 66 e 67 del Regolamento di esecuzione al c.d.s. (d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495).

Le opere devono essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione ordinaria non intralci la circolazione dei veicoli e dei pedoni sulle strade, garantendo l'accessibilità anche alle pertinenze stradali.

La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendosi esonerato l'Ente e i suoi Dirigenti/Funzionari da qualsiasi Responsabilità diretta o derivata.

Rimane onere del richiedente acquisire dalla Pubblica Amministrazione, eventuali ulteriori permessi e/o autorizzazioni amministrative inerenti i lavori da svolgere che interessano la sede stradale compresa l'area sottostante l'installazione.

L'autorizzazione/concessione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art.2 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P. approvata con D.C.C. n.21 del 31/03/2009 e s.m.i., non implica che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'autorizzazione/concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente prescritte dalle norme particolari.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice già autorizzata (o il soggetto richiedente l'autorizzazione quale responsabile solidale dei lavori eseguiti), deve esibire la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, oltre che del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

- **Prescrizioni: la presente autorizzazione esclude categoricamente la possibilità di utilizzare strutture pubbliche quali pali della pubblica illuminazione e/o altro, come supporti di aggancio nella fase di montaggio delle linee elettriche o qualsivoglia elemento ad esso correlato.**

Eventuali violazioni saranno accertate e perseguite a norma di Legge¹.

~~Il rilascio e la validità della presente Autorizzazione è subordinato all'esibizione della ricevuta di avvenuto versamento del tributo comunale inerente l'occupazione richiesta, ove dovuta.~~

~~Il personale della Polizia Municipale ha la facoltà di modificare, immediatamente e senza preavviso, termini e modalità dell'occupazione stradale, nonché degli attraversamenti stradali aerei realizzati con le linee aeree provvisorie, qualora necessiti per garantire il traffico veicolare e/o la sicurezza di luoghi e persone.~~

¹ Chiunque viola le disposizioni dell'art.21 c.d.s. e quelle del Regolamento c.d.s., ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 798,00 a € 3.194,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate a cura dell'autore delle stesse e a proprie spese. Chiunque viola le disposizioni dell'art.25 c.d.s. comma 5 - realizza un impianto senza concessione/autorizzazione - è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 798,00 a € 3.194,00; in caso di violazione delle prescrizioni del titolo rilasciato ai sensi del comma 6 dell'art.25 c.d.s. e del regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 398,00 a € 1.596,00.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;

LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DI POLIZIA sul territorio, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

AVVISA

- Ai sensi dell'art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia - sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente VI A.O. - Polizia Locale.

DISPONE

di questa Ordinanza:

- ❖ La pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio;
- e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
 - Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
 - Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
 - Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
 - Comando Polizia Municipale - Sede;
 - L'inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.

Dalla Residenza Municipale, li _____

M.llo T/f _____



IL DIRIGENTE V.I.A.O. – Polizia Locale

~~ADUNZIANA~~ ~~Magg. POLIZIA LOCALE~~
VICE COMANDANTE DELLA P.M.
Cap. Dott.ssa Olga SALERNO


IL DIRIGENTE V.I.A.O. POLIZIA LOCALE
COMANDANTE DELLA P.M.
Magg. Dott. Michele PALUMBO



Comune di MONOPOLI - Albo Pretorio Ordinanze